



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:

**VINCI SALVATORE**, Presidente  
**GIONGRANDI CARMELO**, Relatore  
**CASERTA GRAZIA ANNA MARIA CO**, Giudice

in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 5554/2024 depositato il 25/06/2024

**proposto da**

Ricorrente\_1 Di Orazio Ricorrente\_1 Ricorrente\_2 - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**Rappresentato da** Rappresentante\_1 - CF\_Rappresentante\_1

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Catania - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- DINIEGO AUTOT. n. DINIEGO ESPRESSO DI AUTOTUTELA

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2025 depositato il 17/01/2025

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente:** vedi svolgimento del processo

**Resistente:** vedi svolgimento del processo

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 25.6.2024 all'Agenzia delle Entrate – riscossione direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, **la società Ricorrente\_1 di Ricorrente\_1 s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 20.5.2024**, (di rigetto dell'istanza, presentata in data 24.4.2024, con cui chiedeva l'annullamento in autotutela dei provvedimenti di revoca di 3 piani di rateizzazione meglio indicati in ricorso), **chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:**

1. per essere l'atto impugnato illegittimo, in quanto essa società ricorrente, nel pagamento delle rate concordate nei 3 piani di rateizzazione in questione, non aveva mai superato il limite di legge imposto per non decadere dal beneficio della rateizzazione, consistente nel non pagare 18 rate, anche non consecutive; più precisamente, essa ricorrente non aveva mai superato tale limite, mantenendo sempre un numero massimo di rate scadute non pagate pari a 17;

1. per difetto di congrua motivazione dell'atto impugnato

Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate – riscossione direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevava preliminarmente l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto controparte, nelle more del giudizio, aveva pagato in una unica soluzione quanto dovuto, anche a titolo di interessi di mora; contestava comunque nel merito il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

La Corte, all'odierna udienza, esaminata altresì la memoria illustrativa di data 3.1.2025 versata in atti dalla società ricorrente, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rileva preliminarmente che è pacifico tra le parti che, nelle more del giudizio, la società ricorrente ha pagato in unica soluzione quanto ancora dovuto, anche a titolo di interessi di mora, in base ai 3 piani di rateizzazione per cui si procede.

Non è tuttavia cessata la materia del contendere, poiché parte ricorrente ha precisato che è stata costretta ad effettuare il predetto pagamento in unica soluzione, al fine di ottenere il DURC, necessario per continuare a lavorare e che ha interesse ad insistere nell'accoglimento del ricorso, poiché dal predetto accoglimento dipende la sorte delle cause che è stata costretta ad incardinare davanti al giudice del lavoro, per mantenere le agevolazioni contributive che l'INPS non riconosce in conseguenza del venir meno del beneficio della rateizzazione.

Ciò posto, ed entrando nel merito della questione controversa, ritiene la Corte che sia illegittimo il provvedimento impugnato, atteso che non sussistevano in concreto i prescritti presupposti di legge per potersi revocare il beneficio della rateizzazione.

Risulta invero documentalmente provato che la ricorrente non ha mai superato il limite fissato dalla normativa vigente, *ratione temporis*, delle 18 rate non pagate, anche non consecutive, tale da potere giustificare la revoca del beneficio in questione.

Trattandosi di 3 piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8.3.2020, (fatto pacifico), gli effetti di cui all'art. 19, comma 3, lettera a), b) e c) del DPR n. 602/1973, ovvero della decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, in forza di quanto stabilito dall'art. 68, comma 2 ter del D.L. n. 18/2020, (come modificato

dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021), si sarebbero potuti concretizzare solamente in caso di mancato pagamento, durante il periodo di rateizzazione, di 18 rate, anche non consecutive.

Poiché la ricorrente non ha mai superato tale limite, mantenendo sempre un numero massimo di rate scadute non pagate pari a 17, (cfr documentazione in atti), va considerato illegittimo il provvedimento impugnato, che ha comportato la revoca del beneficio in questione, facendo riferimento ad un presupposto non prescritto dalla normativa di riferimento, (l'avvenuto maturarsi di interessi di mora conseguenti al tardivo pagamento delle rate in questione).

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.